

FOCUS

Decreto legislativo

14 marzo 2011, n. 23

***"Disposizioni in materia di
federalismo fiscale municipale"***

43

19 aprile 2011

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli*

*a cura di
Antonella Boffano e Claudia Parola*

*Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale*

Indice

INTRODUZIONE	4
1. PREMESSA.....	6
2. L'ITER DEL DECRETO LEGISLATIVO SUL FEDERALISMO MUNICIPALE	10
3. FASI DI ATTUAZIONE	13
A) Entrate erariali devolute ai Comuni e imposte comunali.....	15
B) Perequazione	16
4. AREE TEMATICHE	18
4.1. Addizionale all'accisa sull'energia elettrica (articolo 2, comma 6).....	18
4.2. Addizionale comunale all'IRPEF (articolo 5; articolo 14, comma 8).....	19
4.3. Cedolare secca sugli affitti (articolo 1, comma 1, lett. g); articolo 2 commi 8 e 9; articolo 3)	20
4.4. Compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 4)	28
4.5. Entrate erariali devolute ai comuni (articolo 2, commi 1, 2, 9; articolo 14, comma 4)	28
4.6. Finanza pubblica (articolo 12)	30
4.7. Fondo perequativo per comuni e province (articolo 13).....	30
4.8. Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 2, commi 3, 7, 8).....	31
4.9. Imposte municipali (articoli 7, 8, 9).....	32

4.10. Imposta municipale propria (articoli 8 e 9; articolo 14, comma 1)	32
4.11. Imposta municipale secondaria (articolo 11; articolo 14, commi 6 e 7) .	35
4.12. Imposta di scopo (articolo 6).....	36
4.13. Imposta di soggiorno (articolo 4).....	37
4.14. Misure d'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario (articolo 2, commi 10 e 11).....	38
4.15. Regime tributario dei trasferimenti immobiliari (articolo 10).....	39
4.16. Regioni a statuto speciale e province autonome (articolo 14).....	39
4.17. Sanzioni amministrative (articolo 2, comma 12).....	40

NOTA BIBLIOGRAFICA 41

<i>Anno 2011</i>	41
<i>Anno 2010</i>	42
<i>Anno 2009</i>	48

Introduzione

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" si colloca nel novero dei decreti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*", che costituisce la legge sul federalismo fiscale.

L'art. 119 della Costituzione sancisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni e completa il processo di revisione costituzionale contenuto nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) che ha dato un nuovo assetto al sistema delle autonomie territoriali, collocando gli enti territoriali al fianco dello Stato come elementi costitutivi della Repubblica. In tal senso, l'art. 114 della Costituzione (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato hanno pari dignità, pur nella diversità delle rispettive competenze).

L'attuazione della riforma federalista del 2001 ha incontrato molte difficoltà, dovute in gran parte alla non facile interpretazione del dettato costituzionale nella formulazione del nuovo testo, anche in relazione al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni.

Per quanto riguarda il federalismo fiscale, il percorso legislativo è infine approdato al disegno di legge delega, approvato dal Consiglio dei ministri dell'11 settembre 2008, e divenuto legge delega n. 42/2009, che ha definito il quadro generale della riforma e ha delegato al Governo un ampio potere legislativo per la disciplina dei singoli aspetti della materia, che è estremamente complessa. Ha inoltre delineato la procedura di adozione ed esame parlamentare dei decreti legislativi attuativi, fissando il termine per l'adozione di almeno uno di essi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (21 maggio 2009) e in ventiquattro mesi il termine generale per l'adozione degli altri decreti (21 maggio 2011).

Dalla legge delega sono scaturiti 8 decreti attuativi, relativi a:

- federalismo demaniale;
- Roma Capitale;
- fabbisogni standard;
- federalismo municipale;
- autonomia tributaria di regioni e province;

- perequazione e rimozione squilibri;
- sanzioni e premi per regioni, province e comuni;
- armonizzazione sistemi contabili.

Come noto, alcuni di questi decreti hanno concluso il loro *iter* e sono già in vigore: si tratta del federalismo demaniale (decreto legislativo n. 85 del 28.5.2010), Roma Capitale (decreto legislativo n. 156 del 17.9.2010), fabbisogni standard (decreto legislativo n. 216 del 26.11.2010) e, da ultimo, federalismo municipale (decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011).

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ed è entrato in vigore il 7 aprile.

Si tratta del quarto decreto attuativo¹ della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*", vale a dire della legge sul federalismo fiscale.

Il provvedimento si compone di 14 articoli e traccia un percorso di progressiva revisione delle fonti delle entrate dei comuni che durerà almeno 3 anni e richiederà l'adozione di una serie di ulteriori provvedimenti attuativi.

Il decreto si prefigge, infatti, lo scopo di disciplinare in maniera diversa il rapporto economico tra lo Stato centrale e gli enti locali. Con il federalismo municipale i comuni assumono una propria autonomia fiscale e hanno la possibilità di ottenere nuove entrate attraverso forme di tassazione versate e trattenute in loco. Pertanto, si può dire che cambia il concetto di imposte raccolte a livello centrale e ridistribuite tra i vari territori.

Come scrive la relazione tecnica del Ministero del Tesoro "*L'assetto della finanza locale che si viene così a delineare imprime una decisa accelerazione al processo di riforma della fiscalità, che intende abbandonare il criterio della spesa storica finanziata secondo una logica incrementale e realizzare il definitivo passaggio dalla finanza derivata a quella propria dei comuni, innescando anche meccanismi di maggior trasparenza*".

Scopo del presente Focus è di esaminare il decreto evidenziando le novità introdotte, gli aspetti più rilevanti e le principali problematiche che emergono dall'analisi del testo legislativo.

¹ Il primo decreto legislativo approvato è stato il n. 85/2010 sul federalismo demaniale; il secondo è il n. 216/2010 sui fabbisogni standard; il terzo è il n. 156/2010 su Roma Capitale. Gli altri decreti riguardano l'autonomia di entrata per regioni e province, nonché la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011), la perequazione infrastrutturale e coesione territoriale; i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni; l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, Province ed enti locali (approvati in via preliminare dal CdM).

Per rendere più agevole la consultazione delle disposizioni l'analisi delle norme viene condotta non articolo per articolo, ripercorrendo la sequenza delle stesse, ma per parola chiave, raggruppando gli articoli in relazione agli argomenti trattati, che sono stati inseriti in ordine alfabetico.

Tra le maggiori novità, si segnalano:

- la possibilità di applicare la cedolare secca sui redditi degli affitti (tassazione in misura fissa per i proprietari delle case che la sceglieranno e sospensione dell'adeguamento automatico del canone d'affitto per gli inquilini);
- lo sblocco delle addizionali Irpef per i comuni dove l'aliquota non ha superato lo 0,4 per cento e con il limite dell'aumento dello 0,2 per cento all'anno;
- l'introduzione, a partire dal 2014, dell'imposta municipale unica, che andrà a sostituire Ici e Irpef su immobili non locati e avrà un'aliquota base dello 0,76 per cento;
- la tassa di soggiorno sui turisti, che varierà in proporzione al prezzo della camera d'albergo, ma non potrà superare i 5 euro;
- l'imposta di scopo per finanziare le opere pubbliche, con durata massima sino a 10 anni;
- la diminuzione delle aliquote di tassazione immobiliare nelle compravendite al 2 per cento per le prime case e al 9 per cento negli altri casi. Quelle attuali sono stabilite rispettivamente al 3 per cento e al 10 per cento;
- il potenziamento del ruolo dei comuni nell'attività di accertamento tributario, con aumento al 50 per cento della quota attribuita all'ente locale sui tributi statali recuperati sul territorio;
- i maggiori poteri dei comuni nell'attività di accertamento tributario e l'aumento, fino al quadruplo, delle sanzioni sugli immobili non dichiarati, di cui il 75 per cento verrà devoluto al comune dove è ubicato l'immobile interessato.

Il Focus si compone di quattro parti:

- nella prima parte viene ricostruito l'iter che ha portato all'approvazione del decreto legislativo sul federalismo municipale;
- nella seconda parte vengono analizzate le fasi di attuazione del decreto, con la distinzione tra periodo transitorio (2011-2013) e periodo a regime (dal 2014);

- nella terza parte viene esaminato il provvedimento per aree tematiche, evidenziando le novità introdotte;
- nella quarta parte, infine, vengono segnalati gli approfondimenti in materia di federalismo fiscale, di maggior interesse, a decorrere dall'anno 2009.

Il testo del decreto n. 23/2011 è reperibile alla pagina:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-03-23&task=dettaglio&numgu=67&redaz=011G0066&tmstp=1301995469376>

Sia per la legge sul federalismo fiscale sia per gli altri decreti legislativi di attuazione, sono stati redatti dei focus di approfondimento, reperibili sul sito internet del Consiglio regionale. In particolare si segnalano i seguenti:

Focus n. 38 "*Il punto sul federalismo fiscale*" - ottobre 2010:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.38_Il_punto_sul_federalismo_fiscale.pdf

Focus n. 35 "*Il federalismo demaniale*" - giugno 2010:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.35_Il_federalismo_demaniale.pdf

Focus n. 33 "*La legge sul federalismo fiscale e l'iter applicativo*" - maggio 2010 (tale focus amplia e aggiorna il precedente n. 23):

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2010/n.33_federalismo_fiscale.pdf

Focus n. 23 "*Legge n. 42 del 5 maggio 2009*" - maggio 2009:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2009/23_federalismo_fiscale.pdf

Focus n. 17 "*Federalimo fiscale*" - ottobre 2008:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2008/17federalismo_fiscale.pdf

Per l'esame dell'iter dei vari decreti è necessario far riferimento alla documentazione del Ministero delle Riforme per il Federalismo reperibili alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale.aspx>

2. L'ITER DEL DECRETO LEGISLATIVO SUL FEDERALISMO MUNICIPALE

Il decreto legislativo 23/2011 è il quarto decreto attuativo del federalismo fiscale ed è stato emanato a seguito di un *iter* piuttosto lungo ed articolato, le cui tappe sono di seguito illustrate.

Il percorso è iniziato con l'approvazione in via preliminare nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010.

Successivamente è passato all'esame sia della Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali sia delle competenti Commissioni parlamentari.

La Conferenza Unificata non ha rilasciato alcun parere né intesa. Il Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge delega 42/2009, ha deliberato ugualmente il 5 novembre 2010 trasmettendo il provvedimento al Parlamento corredato da una relazione sulla mancata intesa con i rappresentanti delle regioni e delle Autonomie locali.

Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato in data 9 novembre 2010 alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nonché alle Commissioni bilancio di Camera e Senato (A.G. n. 292), stabilendosi il termine per l'espressione del parere nella data dell'8 gennaio (termine poi prorogato di venti giorni² ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 42/2009)³.

L'esame dello schema n. 292 da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si è concluso il 3 febbraio 2011: con 15 voti a favore del provvedimento e 15 contrari, facendo così mancare il parere⁴.

Il Consiglio dei Ministri, tuttavia, nella riunione straordinaria del 3 febbraio 2011 ha approvato in via definitiva il decreto che risulta ampiamente modificato rispetto allo schema di decreto approvato il 4 agosto 2010, avendo il Governo accolto le richieste di modifica avanzate dall'Anci.

Il 4 febbraio 2011 il Presidente della Repubblica ha comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere, "a garanzia della legittimità di un provvedimento di così

² La disposizione stabilisce che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione

³ L'esame parlamentare dell'A.G. n. 292 si è in realtà concluso successivamente alla scadenza del 28 gennaio 2011 a seguito della decisione del Governo di non avvalersi della facoltà di procedere comunque all'adozione del provvedimento, alla scadenza fissata, anche in assenza dei prescritti pareri. Detta decisione è stata assunta al fine di consentire ulteriori approfondimenti da parte delle Commissioni competenti.

⁴ La Commissione bilancio del Senato in precedenza -lo stesso giorno- aveva espresso parere favorevole alla proposta di parere del Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Successivamente, invece, la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, all'esito della mancata approvazione del parere da parte della Commissione bicamerale ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di "sopraspedere all'espressione del parere".

grande rilevanza", il decreto approvato dal Governo e, pertanto, ha richiesto che venisse nuovamente posto all'attenzione del Parlamento.

Il 9 febbraio 2011 il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione alle Camere ed alla Conferenza unificata dello schema di decreto in oggetto (A.G. n. 292-bis) con le relative osservazioni e modifiche.

Detto testo è stato trasmesso nuovamente alla Camera in data 15 febbraio 2011, ai sensi dell'articolo 2, comma 41, della legge 42 del 2009⁵.

Il 23 febbraio 2011 il Senato ha approvato la risoluzione presentata a seguito delle comunicazioni del Governo e in data 3 marzo 2011 il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale.

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ed è entrato in vigore il 7 aprile.

Sul sito del Governo sono consultabili l'iter cronologico e i documenti nelle varie fasi di approvazione del d.lgs. 23/2011 alla pagina:

<http://www.riformeistituzionali.it/documentazione/le-riforme-istituzionali/il-federalismo-fiscale/federalismo-fiscale-municipale.aspx>

Per ulteriori approfondimenti:

➤ Relazione illustrativa e relazione tecnica allo schema di decreto, consultabili alla pagina:

http://www.riformeistituzionali.it/media/80010/relazione%20fed_fisc_municipale.pdf

➤ Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato (20 dicembre 2010) n. 92/1 consultabile alla pagina:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL92.pdf

⁵ L'articolo 2, comma 41, della legge n. 42/2009 prevede che, decorso il termine per l'espressione dei pareri sui decreti legislativi attuativi della delega recata dalla legge n. 42 del 2009, i decreti stessi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorso trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

➤ Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato n. 92/2 (gennaio 2011) nuovo testo, consultabile alla pagina:

http://194.185.200.102/il-sistema1/Normativa/SCHEMA-DI-2/Sen_DossierNL92-2_genn11.pdf

➤ Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (9 novembre 2010), consultabile alla pagina:

<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer?tipo=BGT&id=511990>

➤ Dossier sul federalismo fiscale municipale a cura di Legautonomie, consultabile alla pagina:

<http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Federalismo-municipale>

➤ Dossier di documentazione della Camera dei deputati - XVI Legislatura, n. 260/4, consultabile alla pagina:

<http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/FIO418B.htm>

➤ Nota breve del Servizio Studi del Senato – Atto del Governo n. 292-bis “Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 20 febbraio 2011”, consultabile alla pagina:

<http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/Note%20brevi/Nota%20Breve%20n.%2020.pdf>

3. FASI DI ATTUAZIONE

Il decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale prevede il superamento graduale dell'attuale sistema di finanziamento dei comuni, basato principalmente sui trasferimenti dal bilancio dello Stato.

L'attuazione del percorso viene prevista in due fasi: un periodo transitorio e uno a regime.

La **prima fase, quella transitoria**, prevede la devoluzione ai comuni del gettito di alcuni tributi vigenti connessi con la fiscalità immobiliare, in sostituzione della maggior parte dei trasferimenti erariali.

Dato che le quote e le aliquote dei tributi assegnati ai comuni non sono rinviate ad atti successivi - come, invece, era previsto nella versione iniziale - ma vengono definite già dal decreto in oggetto, viene, di conseguenza, introdotto un meccanismo di verifica sui dati di consuntivo per i primi due esercizi di applicazione.

Il gettito attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in un apposito **fondo sperimentale di riequilibrio** di durata triennale e che, comunque, verrà meno con l'attivazione del **fondo perequativo** previsto all'articolo 13 della legge 42/2009.

In tale fondo confluiscono una serie di gettiti destinati a sostituire i trasferimenti di tipo permanente e generale delle regioni a statuto ordinario e verrà ripartito tra i comuni in base ad alcuni criteri indicati dal decreto in rassegna.

La **seconda fase, a regime, decorre dal 1° gennaio 2014** e prevede un sistema parzialmente basato su imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e da una compartecipazione all'Irpef. Viene inoltre introdotta **un'imposta municipale propria**, legata al possesso e al trasferimento degli immobili, destinata a sostituire vari tributi relativi al patrimonio immobiliare.

Come già enunciato, il decreto legislativo è entrato in vigore il 7 aprile 2011, ma la piena attuazione si realizzerà con l'approvazione di altri 18 provvedimenti applicativi di diversa natura.

A tale proposito si fa presente che, riguardo alla cedolare secca, l'Agenzia delle Entrate, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regime, ha provveduto ad emanare le disposizioni che individuano le modalità per l'esercizio dell'opzione, per il versamento ed altre disposizioni di attuazione.

Entro il 6 giugno 2011 dovranno inoltre essere emanati i regolamento per la tassa di soggiorno e l'aumento dell'addizionale IRPEF.

Risulta quindi evidente che il nuovo sistema fiscale sarà efficace solamente se vi sarà un puntuale aggiornamento delle singole disposizioni tributarie vigenti a livello locale.

Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le fasi di attuazione - fase di avvicinamento graduale e nuova struttura a regime - in riferimento:

- alle entrate erariali devolute ai comuni e alle imposte comunali (tabella A);
- ai meccanismi di perequazione (tabella B).

A) ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE AI COMUNI E IMPOSTE COMUNALI

Il d.lgs. 23/2011 articola la devoluzione fiscale ai comuni in **due fasi**:

- nella prima, di durata triennale (2011-2014), è disposta la devoluzione a favore dei comuni del gettito di una serie di imposte attualmente statali che, a vario titolo, gravano sugli immobili;
- nella seconda, che decorre dal 2014, saranno introdotti nell'ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale: un'imposta municipale propria e un'imposta municipale secondaria.

Regime transitorio (2011-13)	Fase a regime (dopo il 2014)
<ul style="list-style-type: none">➤ Compartecipazione del 30% delle seguenti imposte sui trasferimenti immobiliari:<ul style="list-style-type: none">• imposta di registro ed imposta di bollo (art. 2 comma 1 lettera a);• imposte ipotecaria e catastale (art. 2 comma 1 lettera b);• tassa ipotecaria (art. 2 comma 1 lettera f);• tributi speciali catastali (art. 2 comma 1 lettera e).➤ Devoluzione del gettito dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione (art. 2 comma 1 lettera d).➤ Devoluzione del gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari escluso il reddito agrario (art. 2 comma 1 lettera c).➤ Devoluzione di una quota del gettito della cedolare secca sui canoni di locazione	<ul style="list-style-type: none">➤ Compartecipazione del 30% dell'imposta unica sui trasferimenti in sostituzione dei prelievi indiretti sui trasferimenti immobiliari (art. 7 comma 2).➤ Compartecipazione del 30% delle imposte sui trasferimenti immobiliari non sostituiti dalla precedente compartecipazione (art. 7, comma 3).➤ Imposta municipale (IMU) propria in sostituzione dell'IRPEF, e relative addizionali, sui redditi fondiari e dell'attuale ICI (art. 7 e 8).➤ Imposta municipale (IMU) secondaria in sostituzione della TOSAP, dei canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche e altri tributi minori (art. 7 e 11).➤ Addizionale all'IRPEF (facoltativa) riordinata con un successivo decreto (art. 5).➤ Imposta di soggiorno (art. 4).➤ imposta di scopo (art. 6).

<p>di immobili ad uso residenziale (art. 2 comma 1 lettera g).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Compartecipazione all’IVA (art. 2 comma 4). ➤ Addizionale all’Irpef: viene rimosso il blocco per i comuni che non l’hanno istituita e non hanno raggiunto l’aliquota massima dello 0,4% (art. 5). ➤ Imposta di soggiorno (art. 4). ➤ Revisione imposta di scopo (art. 6). 	
---	--

B) PEREQUAZIONE

Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare, il d.lgs. 23/2011 istituisce un **Fondo sperimentale di riequilibrio** che avrà una durata di tre anni e terminerà al momento dell’attivazione del **Fondo perequativo** previsto dall’articolo 13 della legge 42/2009.

Fase preliminare (2011- 2013)	Fase a regime (dopo il 2014)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2, comma 3) <ul style="list-style-type: none"> • alimentato dai gettiti delle imposte di cui alla tabella A) (prime quattro voci), secondo quanto verrà precisato in un successivo decreto; • ripartito con criteri fissati da un successivo decreto. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fondo perequativo (art. 13) <ul style="list-style-type: none"> • alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all’art. 2, commi 1 e 2 a cui si aggiunge la compartecipazione al gettito dei tributi derivanti dal trasferimento immobiliare (art. 7 comma 2), successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali; • articolato in due componenti: una

	<p>per le funzioni fondamentali e una per le altre funzioni;</p> <ul style="list-style-type: none">• modalità di alimentazione e di riparto, tenendo conto della definizione dei fabbisogni standard, saranno disciplinate in un successivo decreto.
--	--

4. AREE TEMATICHE

Per rendere più agevole la consultazione delle disposizioni del decreto legislativo in rassegna, l'analisi viene condotta per parola chiave, raggruppando le norme in relazione agli argomenti trattati, che sono inseriti in ordine alfabetico.

Nella disamina che segue si è altresì cercato di evidenziare -seppur sommariamente- le novità introdotte, gli aspetti più rilevanti e alcune problematiche emerse.

In via preliminare si precisa che l'articolo 1, rubricato "Norme di coordinamento" dispone che i decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 4/2009⁶, si coordinano con le disposizioni del decreto in esame.

Viene inoltre confermata la potestà regolamentare degli enti locali anche per i nuovi tributi introdotti dal d.lgs. 23/2011 e, fino all'entrata in vigore delle nuove norme, l'applicabilità dei regolamenti comunali adottati in base alla normativa sulla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e sulla tassa di igiene ambientale (TIA), ferma restando per i comuni la possibilità di adottare la tariffa integrata ambientale (articolo 14, commi 6 e 7).

4.1. Addizionale all'accisa sull'energia elettrica (articolo 2, comma 6)

A decorrere dal 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 della legge 20/1989 **cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario**, incrementandosi in misura corrispondente l'accisa erariale applicata nei predetti territori, in modo da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento.

Con decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, verranno stabilite le modalità attuative.

⁶ L'articolo 2 della legge 42/2009 sancisce che " Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica".

L'articolo 7 della legge 42/2009 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.

4.2. Addizionale comunale all'IRPEF (articolo 5; articolo 14, comma 8)

L'articolo 5 **rinvia ad un successivo regolamento**, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame, **la disciplina della graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale IRPEF o di aumentarla** nel caso sia stata istituita.

Tale **sblocco** potrà avvenire **anche automaticamente nel caso in cui il regolamento succitato non venga emanato**: in tal caso **i comuni** che non hanno istituito la predetta addizionale, o l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%, possono esercitare tale facoltà.

Per tali comuni il limite massimo dell'addizionale nei primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo.

L'articolo 5 inoltre precisa che le deliberazioni adottate per il 2011 non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4 del d. lgs. 360/1998 di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF⁷.

Il comma 8 dell'art. 14 prevede che, a decorrere dal 2011, le deliberazioni comunali relative alla variazione dell'aliquota dell'addizionale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, purché la pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.

Per le delibere relative all'anno 2010 è, invece, prevista un'eccezione in quanto si prevede che esse siano efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. La norma fa salvo quanto già previsto in materia di effetti delle delibere riguardanti tariffe e aliquote di relative a tributi di

⁷ L'articolo 1, comma 4 del d. lgs. 360/1998 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191" così recita:

"4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."

competenza degli enti locali di cui all'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006. Le delibere per il 2010 sono valide se pubblicate entro il 31 marzo 2011.

4.3. Cedolare secca sugli affitti (articolo 1, comma 1, lett. g); articolo 2 commi 8 e 9; articolo 3)

La cedolare **secca non è un tributo proprio locale, ma una compartecipazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF** sugli affitti immobiliari che viene devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

A decorrere **dall'anno 2011 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento** di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, **in alternativa facoltativa** rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF⁸, può optare per un'aliquota fissa sotto forma di cedolare secca.

Il reddito assoggettato alla cedolare secca **rileva** ogni qual volta disposizioni normative facciano riferimento al **possesso di requisiti reddituali** per il riconoscimento o la determinazione di **deduzioni, detrazioni o benefici** di qualsiasi titolo nonché ai fini I.S.E.E (articolo 3, comma 7).

Il comma 4 dell'articolo 3 rinvia ad un **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la determinazione delle modalità per esercizio dell'opzione, per il versamento in acconto e in saldo della nuova imposta nonché per ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione di quanto disposto nell'articolo 3 del decreto in rassegna.

L'Agenzia delle Entrate, contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regime (il 7 aprile 2011), ha provveduto ad emanare le succitate disposizioni attuative con il provvedimento prot. 2011/55394⁹ a cui si fa riferimento più diffusamente nella parte che segue.¹⁰

⁸ In base al regime vigente i redditi da locazione sono tassati ad aliquota marginale applicata sull'85 per cento dei canoni a regime ordinario e sul 58,5 per cento di quelli a regime concordato.

⁹ Detto provvedimento non risolve tutti i nodi applicativi: i meccanismi per le compensazioni saranno probabilmente oggetto di una circolare esplicativa, con cui l'Agenzia raccoglierà tutti i dubbi degli operatori e dei contribuenti, affrontando anche i temi del ravvedimento operoso e lo scoglio dell'adeguamento annuale Istat. La cedolare, infatti, cancella il ritocco del canone in base all'inflazione, ma non è chiaro con quali modalità nel caso di proprietari che hanno già applicato l'adeguamento e che vogliono scegliere subito la tassa piatta. Il rischio per questi ultimi potrebbe essere quello di vedersi precluso l'accesso alla cedolare.

¹⁰ Il Provvedimento prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 "*Modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per l'esercizio dell'opzione*" è consultabile alla pagina:

▪ **modalità per l'esercizio dell'opzione**

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 ha specificato che i soggetti che intendono avvalersi del regime della cedolare secca **esercitano l'opzione in sede di registrazione del contratto**, mediante il modello individuato nel provvedimento medesimo all'allegato I.¹¹

In particolare viene approvato un modello semplificato di denuncia, da trasmettere esclusivamente in via telematica, per la registrazione del contratto di locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.

Detto modello può essere utilizzato per fattispecie più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con omogeneità di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione.

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte l'opzione viene espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale vengono approvate le integrazioni necessarie al fine dell'opzione.

▪ **cosa sostituisce**

- l'attuale tassazione IRPEF (e le relative addizionali);
- l'imposta di registro sul contratto di locazione;
- l'imposta di bollo sul contratto di locazione;
- l'imposta di registro sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione;
- l'imposta di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto di locazione.¹²

Occorre tenere tuttavia presente che **resta comunque l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.**

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/cf039c0046691034b9c6fb46ae696f42/provv+cedolare+secca+prot+55394+07+04+11+51+4+FILE+UNICO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=cf039c0046691034b9c6fb46ae696f4>

¹¹ Cfr. nota 10.

¹² Al riguardo, la Ragioneria Generale, nella relazione tecnica, prevede si possa conseguire un'emersione di locazioni non dichiarate pari al 15% nel 2011, 25% nel 2012, 35% nel 2013.

- **a cosa si applica**

- agli immobili affittati a uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;

- ai contratti di locazioni “brevi” i cui contratti - attualmente - non sono soggetti a obbligo di registrazione.

La nuova disciplina, pertanto, **non trova applicazione** per le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

Si precisa inoltre che l'imponibile non può essere inferiore al reddito medio ordinario delle unità immobiliari determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta (comma 6).

- **comunicazione al conduttore**

Il proprietario che opta per il nuovo regime della cedolare secca deve darne comunicazione al conduttore.

Il comma 11 dell'articolo 3 prevede, anche al fine di incentivare l'opzione per la cedolare, una misura di sostegno a favore degli inquilini, prevista in via inderogabile: la comunicazione - effettuata **con raccomandata**- deve contenere la **rinuncia alla facoltà di chiedere**, per tutta la durata dell'opzione, **l'aggiornamento del canone di locazione**, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

- **quota percentuale del gettito**

Il comma 8 dell'articolo 2 determina la quota del gettito della cedolare secca sugli affitti devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Detta quota è pari:

- al 21,7 per cento per l'anno 2011;

- al 21,6 per cento a decorrere dall'anno 2012.

Per gli anni **2011 e 2012**, la predetta quota di gettito del tributo può essere **rideterminata** sulla base dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

La quota di gettito può essere **successivamente incrementata**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.

Dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca devoluta ai comuni **può essere incrementata** sino alla devoluzione della totalità del gettito stesso, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di cui all'articolo 7, comma 2 (compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare), e, ove necessario, della quota di cui al comma 4 dell'articolo 2 (compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto) (comma 9, articolo 2).

▪ **Aliquota**

Il comma 2 dell'articolo 3 dispone una diversificazione dell'aliquota per la cedolare secca da applicarsi sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. Tale aliquota è determinata nelle seguenti **misure fisse**:

- 21% per i canoni di locazione a regime ordinario;
- 19% per i canoni agevolati¹³.

Resta invariata l'attuale disciplina sulle imposte indirette, in tutte le ipotesi in cui non si applica la cedolare secca: e ciò sia nel caso in cui il locatore non scelga il regime alternativo sia nel caso di immobili locali a uso abitativo nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

¹³ Si tratta dei contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE. La citata lettera a) si riferisce ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché ai comuni confinanti con gli stessi, mentre la lettera b) indica gli altri comuni capoluogo di provincia.

▪ **Versamento**

La cedolare secca è **versata entro il termine stabilito per il pagamento dell'IRPEF**, applicandosi le disposizioni previste per le imposte sui redditi ai fini della liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.

Il comma 4 dell'articolo 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la determinazione:

- delle modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012;
- delle modalità di versamento a saldo della cedolare.

L'Agenzia delle Entrate con provvedimento n. prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011¹⁴ ha specificato quanto succitato.

▪ **Registrazione**

La registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l'obbligo del contribuente di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità del conduttore¹⁵ fermi restando gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per registrare i contratti di locazione i cui termini di registrazione scadono dal 7 aprile 2011 l'Agenzia delle Entrate¹⁶ ha concesso una **proroga fino al 6 giugno 2011** per consentire di scegliere se avvalersi della cedolare secca “ *per dare tempo agli interessati di conoscere la nuova normativa ed eventualmente esercitare l'opzione con più consapevolezza*”.

¹⁴ Cfr. p.to 3 del provvedimento di cui alla nota 10.

¹⁵ L'obbligo è previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

¹⁶ Cfr. nota 9 e comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 6 aprile 2011, reperibile alla pagina: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6384b480466618229b8afbd090fac296/074_Com+st++Cedolare+secca++06+04+11.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6384b480466618229b8afbd090fac296.

▪ **sanzioni amministrative**

Vengono previste una specifica disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti connessi alla dichiarazione dei redditi (articolo 3 comma 5) nonché per quelli connessi alla registrazione (articolo 3 commi da 8 a 10) stabilendo che:

a) in caso di **mancata indicazione**, nella dichiarazione dei redditi, dei canone da locazione di immobili ad uso abitativo o di **indicazione in misura inferiore** a quella effettiva, si applicano in **misura raddoppiata le sanzioni amministrative** previste dalla normativa vigente.¹⁷

In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2 e dall'articolo 13, comma 1, del succitato d. lgs. 471/1997¹⁸.

¹⁷ Si tratta rispettivamente dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662".

L'articolo 1, commi 1 e 2 succitati così recitano:

"1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte".

¹⁸ L'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 così recita:

"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (37). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

b) in caso di **omessa registrazione**, o di registrazione con un **importo inferiore a quello effettivo**, ovvero di contratto di **comodato fittizio** per le locazioni di immobili ad uso abitativo, cui conseguono effetti particolarmente rilevanti a svantaggio del locatore è disposto quanto segue:

- l'automatica fissazione della durata della locazione a quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
- il rinnovo della locazione secondo la disciplina dei contratti a canone libero¹⁹;
- la determinazione del canone annuo di locazione in misura pari al triplo della rendita catastale, con adeguamento agli indici ISTAT.

La disciplina sanzionatoria specifica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 non si applica se la registrazione del contratto avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto in rassegna (articolo 3, comma 10).

¹⁹ Al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998, il quale così recita: “Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni”.

Disciplina transitoria della cedolare secca per l'anno 2011

Contratti ai quali può essere applicato il regime delle cedolare secca

Il regime della cedolare secca può applicarsi, per il periodo d'imposta 2011, ai contratti in corso nell'anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile, data di entrata in vigore del d. lgs. 23/2011, ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima della predetta data.

Contratti scaduti ovvero già registrati alla data del 7 aprile 2011

Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 per i redditi 2011. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d'imposta 2011 al versamento dell'acconto della cedolare secca, ove dovuto, ai sensi del punto 7.1. L'applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2012 ha effetto anche per l'annualità contrattuale decorrente dall'anno 2011.

Contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011

Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011 l'opzione si esprime in sede di registrazione del contratto. Per i contratti prorogati per i quali il termine per il relativo pagamento non è ancora decorso, l'opzione si esprime con il modello indicato al punto 8.2 del Provvedimento prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011.

Contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011

Per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell'opzione, può essere effettuata entro tale ultimo termine. Entro il medesimo termine può essere effettuata l'opzione per i contratti il cui termine di pagamento per la proroga scade nel medesimo periodo.

4.4. Compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (articolo 2, comma 4)

A decorrere dal 2011 viene introdotta a favore dei comuni una **compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto** la cui percentuale e le modalità di attuazione, verranno fissate con DPCM, di concerto con il Ministero dell'economia, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata.

Il gettito dell'imposta viene attribuito con riferimento al **territorio** su cui si è determinato il **consumo** che ha dato luogo al prelievo.

La percentuale di compartecipazione IVA **viene fissata**, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla **compartecipazione del 2%** calcolata sul **gettito IRPEF**.

In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune.

Il comma 5 esclude dalla devoluzione dei tributi il gettito delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad IVA, che rimane attribuito allo Stato.

Si segnala che in una prima versione il decreto sul federalismo municipale prevedeva una compartecipazione all'IRPEF del 2%, con l'importante innovazione che era trattenuta direttamente dai comuni senza accedere al Fondo di riequilibrio.

La motivazione addotta per giustificare la sostituzione è fondata sulla minore diseguaglianza territoriale della base imponibile *pro capite* e quindi nel richiedere un minore impatto del meccanismo perequativo.

4.5. Entrate erariali devolute ai comuni (articolo 2, commi 1, 2, 9; articolo 14, comma 4)

In materia di fiscalità immobiliare dei comuni, il d.lgs. 23/2011 introduce rilevanti cambiamenti.

In particolare, i **commi 1 e 2** dell'articolo 2 disciplinano **la prima fase della riforma a livello municipale: dal 2011** è prevista la devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, del gettito o di quote di gettito derivanti dai seguenti tributi nelle misure così indicate:

- 30% dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo applicata negli atti di trasferimento di proprietà e di altri diritti reali su immobili (lettera a);
- 30% dell'imposte ipotecaria e catastale (lettera b) ad eccezione di quelle relative ad atti soggetti ad IVA;
- intero gettito dell'IRPEF relativo ai redditi fondiari, con esclusione del reddito agrario (lettera c);
- intero gettito dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo nei contratti di locazione relativi ad immobili (lettera d);
- 30% dei tributi speciali catastali (lettera e);
- 30% delle tasse ipotecarie (lettera f);
- il 21,7% per il 2011 e il 21,6% a decorrere dal 2012 della quota del gettito derivante dalla cedolare secca sugli affitti, introdotta e disciplinata dal successivo articolo 3 (lettera g).

Il gettito così attribuito ai comuni non viene assegnato direttamente, ma confluisce in un apposito Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dal comma 3, di durata triennale e che, comunque, verrà meno con l'attivazione del fondo perequativo previsto all'articolo 13 della legge n. 42/2009.

Il comma 9 prevede che le **variazioni annuali** del gettito attribuito ai comuni, ai sensi dell'articolo 2, **non determinano la modifica delle aliquote e delle quote di attribuzione dei gettiti**. Queste ultime, peraltro, al pari della compartecipazione al 30% sull'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari prevista a decorrere dal 2014 (di cui all'articolo 10), **possono essere modificate** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

In particolare, dal 2014 la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti può essere incrementata sino al 100%, con la contestuale ed equivalente riduzione della quota di compartecipazione sull'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari, e, ove necessario, della quota di compartecipazione all'IVA.

Il comma 4 dell'art. 14 afferma il principio che il decreto concorre ad assicurare l'autonomia di entrata dei comuni. Gli **elementi informativi necessari** alla sua attuazione sono acquisiti alla **banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni** (articolo 13 legge di contabilità generale n. 196/2009) e a quella **sugli indicatori di costo**, di copertura e di qualità dei servizi, utilizzati per definire i costi e i fabbisogni *standard* (articolo 5, comma 1, lettera g), legge n. 42/2009).

E' anche previsto il **monitoraggio** degli effetti finanziari determinati dal decreto, al fine di valutare il livello della **pressione fiscale complessiva**, svolto dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che si avvale anche della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, con la possibilità di proporre al Governo eventuali misure correttive (comma 5).

4.6. Finanza pubblica (articolo 12)

L'articolo 12 è volto a riproporre i principi di salvaguardia finanziaria previsti all'articolo 28²⁰ della legge n. 42/2009, vale a dire, l'osservanza, rispettivamente, del principio di **compatibilità dell'autonomia finanziaria dei comuni** con gli impegni finanziari assunti **con il patto di stabilità e crescita**, nonché del principio di carattere generale per cui, in ogni caso, dall'intera riforma federalista del fisco, **non può derivare alcun aumento**, anche nella fase transitoria, **del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti**.

Il comma 3, infine, è volto ad assicurare che, qualora si dovesse procedere al trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni senza provvedere parallelamente al loro contestuale finanziamento, sia in ogni caso garantito l'integrale finanziamento delle funzioni trasferite.

4.7. Fondo perequativo per comuni e province (articolo 13)

L'articolo 13 stabilisce l'istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo **destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali**. In esso deve essere data separata indicazione degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte.

Le modalità di alimentazione e di riparto del fondo sono stabilite salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Il Fondo è **alimentato** sia dalle quote del

²⁰ Legge 42/2009, art. 28: "1. L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. I decreti legislativi di cui all' articolo 2 individuano meccanismi idonei ad assicurare che:

a) vi sia la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;

b) sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale nonché del suo riparto tra i diversi livelli di governo e sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria (omissis)".

gettito dei tributi devoluti (articolo 2, commi 1 e 2), sia dalla compartecipazione al gettito dei tributi (articolo 7, comma 2) nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.

Il fondo è articolato in due componenti riguardanti, rispettivamente, le funzioni fondamentali dei comuni e quelle non fondamentali che rappresentano quote del fondo divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. Le quote sono riviste in funzione della loro dinamica.

4.8. Fondo sperimentale di riequilibrio (articolo 2, commi 3, 7, 8)

Viene istituito un **fondo sperimentale di riequilibrio**, di durata triennale e, comunque, fino alla data di attivazione del Fondo perequativo, con la **finalità** di assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti progressiva e territorialmente equilibrata.

Le **modalità di alimentazione e di riparto** del Fondo nonché le **quote del gettito** dei tributi verranno stabilite **con successivo decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.²¹

Il comma 7 dell'articolo 2 detta inoltre i **criteri** che vanno rispettati **nella determinazione del riparto** del Fondo fra i singoli comuni, ovvero:

- tenere conto della determinazione dei fabbisogni standard (ove effettuata ai sensi del d.lgs. n. 216 del 2010);
- tenere conto, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.

Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali,²² nonché per le isole monocomune, sono stabilite **modalità di riparto differenziate, forfettizzate**

²¹ Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

²² Ai sensi dall'articolo 14, commi 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 "le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti".

e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del fondo al netto della succitata quota del 30 per cento.

Ai fini della determinazione del Fondo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria.

4.9. Imposte municipali (articoli 7, 8, 9)

Al fine di operare una razionalizzazione del sistema tributario messo al servizio dei governi locali, l'articolo 7 prevede che, con l'attuazione della delega al governo in materia di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni, a decorrere **dal 2014** siano introdotte **due nuove forme di imposizione municipale**:

➤ un'**imposta municipale propria** (IMU) in sostituzione dei tributi indicati all'articolo 8 (componente immobiliare dell'IRPEF e relative addizionali per beni non locati, e ICI);

➤ un'**imposta municipale secondaria** in sostituzione dei tributi indicati all'articolo 11 (vari tributi di occupazione di spazi pubblici e sui mezzi pubblicitari).

Il comma 2 stabilisce inoltre che, dal 2014, venga attribuita una **compartecipazione al gettito** dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, **pari al 30%**.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano nel dettaglio le succitate nuove imposte.

4.10. Imposta municipale propria (articoli 8 e 9; articolo 14, comma 1)

L'articolo 8 prevede che l'imposta municipale propria (IMU) è istituita a decorrere dall'anno 2014 e **sostituisce**, per la componente immobiliare, **l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)** e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, **e l'imposta comunale sugli immobili (ICI)**.

L'imposta ha per **presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale**.

Pertanto, **non si applica**:

➤ **all'abitazione principale** (tale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente);

➤ **alle pertinenze della stessa** classificate nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro) e C/7 (tettoie e posti auto coperti), nella misura di una pertinenza per ciascuna categoria.

L'imposta **si applica** in ogni caso alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

La base imponibile dell'IMU, come stabilito al comma 4, corrisponde al valore dell'immobile determinato secondo i criteri per la determinazione dell'ICI, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 504/1992²³.

L'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'**aliquota** dello 0,76 per cento, ridotta della metà se l'immobile è locato.

L'aliquota **può essere modificata**.

➤ con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia, d'intesa con la Conferenza Stato-città;

➤ dai comuni possano, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione - oltre il quale si intende automaticamente adottata l'aliquota standard - sino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione;

➤ dai comuni in diminuzione con una riduzione fino alla metà dell'aliquota se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, o di immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero una riduzione dell'aliquota limitatamente a determinate categorie di immobili.

L'articolo 9, al comma 1, definisce i **oggetti passivi** dell'IMU, vale a dire i **proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati**, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. La disposizione specifica inoltre che per i casi relativi alla concessione su aree demaniali e per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetti passivi sono, rispettivamente, il concessionario e il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

²³ Art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992: "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131".

Il comma 8 disciplina **le esenzioni dall'IMU**, escludendo dalla sua applicazione:

- gli immobili posseduti dallo Stato;
- gli immobili posseduti, nel proprio territorio, da regioni ed enti locali, ovvero consorzi fra detti enti, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- gli immobili, i fabbricati e i terreni individuati all'art. 7 del d.lgs. 504/1992.²⁴

L'articolo 9 al comma 9 precisa che **continuano ad essere assoggettati ad IRPEF**:

- il reddito agrario come definito dall'art. 32 del Dpr 917/1986;
- i redditi da locazione diversi da quelli per i quali si è optato per la tassazione della cedolare secca;
- i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (articolo 43, Dpr 917/1986);
- i redditi derivanti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

²⁴ Il d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 4217), con riferimento all'ICI, così recita:

“Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (44);
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222”.

L'articolo 14, comma 1, stabilisce l'indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), confermando in tal senso la disciplina attualmente vigente relativamente all'Ici comma 1) e precisa inoltre che le risorse destinate all'ANCI, necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, devono essere calcolate, a decorrere dal 2014, applicando l'aliquota già stabilita nella misura dello 0,6 per mille (art. 10, comma 5, d.lgs. 504/1992) al gettito annuale dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto.

I commi da 2 a 7 dell'articolo 9 dettano, inoltre, disposizioni di carattere procedurale, in particolare si precisa che:

- l'imposta, dovuta per anni solari cui corrisponde singolarmente un'autonoma obbligazione tributaria, è determinata in proporzione alla quota di proprietà o altro diritto reale e al numero dei mesi nei quali si è protrato il possesso (il mese è computato per intero se il possesso si è protrato oltre i 15 giorni);
- le modalità di versamento prevedono due rate di uguale importo (il 16 giugno e il 16 dicembre) oppure un unico versamento il 16 giugno;
- dal momento dell'effettiva attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili, previsti dalla legge 42/2009 sul federalismo fiscale e dalla legge 196/2009 sulla contabilità generale, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015 l'imposta dovrà essere corrisposta con le modalità stabilite dal comune;
- i comuni, con proprio regolamento, hanno la facoltà di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e possono prevedere il pagamento delle somme dovute in forma rateale senza maggiorazione di interessi;
- i modelli relativi alle dichiarazioni sono approvati con uno o più decreti del Ministro dell'economia, sentita l'ANCI;
- per l'attività di accertamento, liquidazione, riscossione coattiva, sanzioni, interessi e contenzioso nonché dei rimborsi si applica la normativa vigente in materia di autonomia degli enti locali per il contrasto dell'evasione fiscale.

4.11. Imposta municipale secondaria (articolo 11; articolo 14, commi 6 e 7)

L'articolo 11 dispone l'introduzione, **a decorrere dal 2014**, dell'imposta municipale secondaria che si affianca all'imposta municipale propria e, in un'ottica di semplificazione, **è destinata a sostituire** le seguenti forme di prelievo municipale:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA);
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).

La norma aggiunge che, a decorrere dall'introduzione dell'imposta, viene abolita anche l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché del suolo pubblico e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.

Soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione. L'imposta è calcolata in base alla durata e all'entità dell'occupazione, nonché alle tariffe vigenti in base alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del comune.

Le modalità di pagamento e dichiarazione e gli altri aspetti procedurali relativi alla riscossione sono stabiliti conformemente alla disciplina dell'IMU. Possono individuarsi modalità alternative all'affissione di manifesti per la diffusione degli annunci obbligatori per legge ed è facoltà dei comuni disporre, con proprio regolamento, esenzioni e agevolazioni per consentire una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

4.12. Imposta di scopo (articolo 6)

Con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali **entro il 31 ottobre 2011** è disciplinata la **revisione dell'imposta di scopo** di cui dall'articolo 1, comma 145 della legge 296/2006 ²⁵ in modo da prevedere:

- individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006²⁶;

²⁵ L'articolo 1, comma 145 della legge 296/2006 così recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149”.

²⁶ Le opere pubbliche indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006 sono le seguenti:

➤ l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta attualmente prevista in cinque anni;

➤ la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo²⁷ in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

4.13. Imposta di soggiorno (articolo 4)

Viene prevista **la facoltà**, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, **di istituire un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, **fino a 5 euro per notte di soggiorno**.

Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La disposizione precisa che l'imposta di soggiorno **può sostituire**, in tutto o in parte, gli eventuali **oneri imposti agli autobus turistici** per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale, ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sarà dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.

Nel caso di mancata emanazione del regolamento nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, **i comuni**, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle

opere per il trasporto pubblico urbano; opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; opere di realizzazione di parcheggi pubblici; opere di restauro; opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche; opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

²⁷ L'obbligo di restituzione previsto dall'articolo 1, comma 151, della legge 296/2006.

strutture ricettive, **hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo**, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

4.14. Misure d'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario (articolo 2, commi 10 e 11)

Il comma 10 dell'articolo 2 reca disposizioni volte a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario. A tal fine:

➤ è riconosciuto al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;

➤ la quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento (art. 1, comma 1, d.l. 203/2005) è elevata dal 33% al 50%. Tale quota è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo;

➤ ai comuni è riconosciuta, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un **maggior potere di accesso ai dati** contenuti nell'**anagrafe tributaria** relativi a:

- a contratti di locazione e ad altre informazioni sul possesso o detenzione di immobili ubicati nel proprio territorio;
- somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a immobili siti sul loro territorio;
- soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio ovvero a soggetti che esercitano nel comune un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.

➤ ai comuni è consentito l'accesso a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali.

Il comma 11 prevede l'**interscambio** dei dati relativi **all'effettivo utilizzo degli immobili**, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas.

4.15. Regime tributario dei trasferimenti immobiliari (articolo 10)

L'articolo 10 disciplina, con l'intento di semplificarlo, il nuovo regime tributario applicabile dal 2014 ai trasferimenti immobiliari, modificando le disposizioni del DPR n. 131/1986 in materia di imposta erariale di registro, e, in specifico, l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico.

Si passa così dal 10 al **9 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili** in genere o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi ovvero per atti di espropriazione per pubblica utilità; dal 3 al **2 per cento per** gli atti di trasferimento immobiliare di **abitazioni che costituiscono prima casa**, purché non di lusso. Per entrambe le predette fattispecie l'imposta non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 2).

Si precisa inoltre che gli atti assoggettati all'imposta sopra prevista e tutti gli atti direttamente conseguenti effettuati presso il catasto sono esenti da imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie. In relazione agli atti sopra indicati sono soppresse esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali. E' infine soppressa ogni agevolazione tributaria, anche se prevista da legge speciale.

4.16. Regioni a statuto speciale e province autonome (articolo 14)

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome, l'art. 14 precisa che **il decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti** in conformità con l'art. 27 della legge n. 42/2009²⁸ sul coordinamento della finanza di tali autonomie (comma 2). Viene precisato che:

²⁸ Art. 27 legge 42/2009: “ 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m) (omissis)”.

- nei casi in cui alle autonomie speciali spetti una compartecipazione al gettito dell'IRPEF o degli altri tributi erariali, essa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca;
- vengono determinate la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni sulla devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare per i comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, nonché le percentuali delle compartecipazioni ai tributi erariali.

Il comma 3 chiarisce inoltre che, nei confronti delle predette autonomie speciali, che esercitano funzioni di finanza locale, le modalità di applicazione dei nuovi tributi istituiti con il presente decreto vengono stabilite in conformità dei rispettivi statuti e che per gli enti locali ubicati in esse non trovano applicazione le norme riguardanti la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare (art. 2, commi 1-8). Le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal decreto spettano alle autonomie speciali nelle misure e con le modalità definite sempre dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione.

4.17. Sanzioni amministrative (articolo 2, comma 12)

E' disposta la **quadruplicazione**, dal 1° aprile 2011, degli importi delle **sanzioni amministrative** previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia **devoluto al comune** ove è ubicato l'immobile.

Per le sanzioni collegate agli adempimenti connessi alla cedolare secca, si rinvia alla voce "cedolare secca sugli affitti".

NOTA BIBLIOGRAFICA

Qui di seguito si è predisposta una prima bibliografia, che non pretende di avere carattere esaustivo, di alcuni degli scritti che sono stati pubblicati in materia di federalismo fiscale.

Anno 2011

- “Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti della Regione Umbria”, a cura del Consigliere Agostino Chiappiniello, tenutasi in occasione del convegno internazionale sul federalismo fiscale in Italia nel contesto europeo a Todi, pubblicata da GiustAmm;

- “I nodi della via italiana al federalismo”, a cura di Gian Candido De Martin (Università LUISS Guido Carli – Roma), pubblicato dalla banca dati “Federalismi”;
<http://www.federalismi.it/document/01022011120821.pdf>

- “Il cosiddetto federalismo. Percorso ancora incompiuto e ruolo in chiaroscuro delle associazioni autonomistiche”, a cura di Gian Candido De Martin, pubblicato da Astrid;

- “Spunti per una riflessione teorica sulla reciproca interferenza fra federalismo funzionale e principio di sussidiarietà verticale, dalla riforma del titolo V all’attuazione del federalismo fiscale”, a cura di Roberto Di Maria;
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0257_dimaria.pdf

- “Riflessioni minime sul federalismo brasiliano”, a cura di Ricardo Mauricio Freire Soares, prof. ordinario nella facoltà Baiana di Diritto e Facoltà di giurisprudenza dell’università di Bahia;
<http://www.federalismi.it/document/23032011130133.pdf>

- “Intervento di Luigi Giampaolino, Presidente della Corte dei Conti, al Convegno di Studi ”Riforma della Contabilità Pubblica – Avvio del Federalismo fiscale – Adeguamenti organizzativi”, pubblicato dalla banca dati Segretarietlocali.

- “Il Federalismo fiscale e la sua attuazione ancora in itinere”, a cura di Ettore Jorio, pubblicato da Astrid.

- “L’attuazione del federalismo fiscale. Qualche incidente interpretativo e gli emendamenti della Conferenza Unificata”, a cura di Ettore Jorio, prof. di diritto sanitario all’Unical.

<http://www.federalismi.it/document/11012011120224.pdf>

- “Principi fondamentali per il coordinamento del sistema tributario e ricorso alla delega legislativa in materia di federalismo fiscale” a cura di Roberto Pignatone, prof. associato di diritto tributario presso l’università di Palermo.

<http://www.federalismi.it/document/08032011235030.pdf>

- I decreti attuativi sul federalismo municipale e sui fabbisogni standard dei comuni: i Rapporti tra Regione ed Enti locali”, a cura di Alessandro Petretto, Presidente del Comitato scientifico IRPET.

http://www.irpet.it/storage/attivitaallegato/474_Federalismo%20municipale%20e%20regione_finale-1-1.pdf

- “Il Decreto Legislativo sul federalismo fiscale municipale – Il pareggio in Commissione – I possibili effetti giuridici”, a cura di Carlo Rapicavoli, Direttore generale e dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso.

http://www.ambientediritto.it/dottrina/Dottrina_2011/dlgs_federalismo_rapicavoli.htm

Anno 2010

- “Federalismo demaniale da Patrimonio Pubblico”, a cura di Marco Antonio, pubblicato all’indirizzo:

http://www.patrimoniopubblico.it/site/Federalismo_demaniale.asp?IDPagina=12

- “Una riforma difficile (ma necessaria): il federalismo fiscale alla prova della sua attuazione “a cura di Franco Bassanini, pubblicato su Astrid.
- “Federalismo fiscale. Più autonomia per regioni e Province”, a cura di Gabriele Bonati, consulente aziendale in Lodi, pubblicato sulla rivista “Guida al lavoro” n. 41 del 22 ottobre 2010, a pag. 58.
- “La nuova autonomia finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali”, a cura di Enrico Buglione, Dirigente di ricerca dell’ISSiRFA-CNR- Istituto di studi sui sistemi regionali, federali e sulle autonomie “Massimo Severo Giannini”.
<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=16192&dpath=document&dfile=18052010130231.pdf&content=La+nuova+autonomia+finanziaria+delle+regioni+e+degli+enti+locali+-+stato+-+dottrina+->
- “Attuazione della legge 42/2009, Atto Primo: il federalismo demaniale. Una scelta opportuna?”, a cura di Enrico Buglione, Dirigente di ricerca all’ISSiRFA-CNR, pubblicato dalla rivista “Rassegna Parlamentare”, n. 3 del 2010, a pag. 697.
- “Il federalismo fiscale nella l. n. 42 del 2009. La complessa definizione di un modello”, a cura di Walter Giulietti, pubblicato all’indirizzo:.
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2010/09/Giulietti_Federalismo-Fiscale.pdf
- “I profili costituzionali del federalismo fiscale”, a cura di Giuseppe Campanelli, pubblicato sulla rivista “Il Foro Italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 7 della parte V.
- “La legge sul federalismo fiscale: delega in bianco o principi-decalogo per una laboriosa trattativa?”, a cura di Paolo Carrozza, pubblicato sulla rivista “Il Foro Italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 1 della parte V.
- “Il neofederalismo demaniale” a cura di Marco Catalano, pubblicato all’indirizzo: http://www.unitel.it/attachments/2644_Il%20neo-federalismo%20demaniale%20.pdf
- “Federalismo fiscale municipale”, a cura di Diego Conte, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.diritto.it/docs/30095-federalismo-fiscale-municipale#>

- “Federalismo fiscale e collaborazione debole nell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione”, a cura di Fabrizia Covino, ricercatore confermato di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di Economia della Sapienza, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista/2010/00/Covino001.pdf>

- “La riforma della fiscalità comunale. Osservazioni sulla proposta del governo”, a cura di Massimo D’Antoni, di Simone Pellegrino e di Alberto Zanardi, pubblicata da Astrid.

- “L’amministrazione del federalismo fiscale”, a cura di Gaetano D’Auria, pubblicato sulla rivista “Il Foro italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 23, Sez. V.

- “Risorse, spese, controlli e responsabilità dopo la legge delega sul federalismo fiscale” è il titolo dell’articolo di Pasquale Fava, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.uniese.it/pubblicazioni/risorse-spesse-controlli-e-responsabilita-dopo-la-legge-delega-sul-federalismo-fiscale.html>

- “Federalismo fiscale – Federalismo municipale”, a cura di Andrea Ferri e Giovanna De Luca Picione, pubblicato dalla banca dati Segretarietlocali.

- “Come si concilia il federalismo in itinere con la continua riduzione delle risorse ai Comuni?”, a cura di Attilio Fontana, Presidente Anci della Lombardia, pubblicato da Astrid.

- “Federalismo regionale e provinciale al via”, a cura di Federico Gavioli, pubblicato dalla banca dati Pluris Cedam.

- “Il Federalismo fiscale. Una risorsa anche per il Mezzogiorno”, a cura di Ettore Jorio, prof. di Diritto sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato all’indirizzo:

[http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16193&dpath=document&dfile=18052010131318.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+una+risorsa+anche+per+il+Mezzo+giorno+\(a+condizione+che...\)+-+stato+-+dottrina+-](http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=16193&dpath=document&dfile=18052010131318.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+una+risorsa+anche+per+il+Mezzo+giorno+(a+condizione+che...)+-+stato+-+dottrina+-)

- “Il Federalismo fiscale verso i costi standard”, è il titolo dell’articolo di Ettore Jorio, prof. di diritto sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato all’indirizzo:
<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=16385&dpath=document&dfile=15062010153959.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+verso+i+costi+standard+--+stato+-+dottrina+->
- “Federalismo fiscale: un esercizio sui costi standard su Sintesi Centro Studi” pubblicato all’indirizzo:
<http://www.centrostudisintesi.com/index.php?module=VgContenuti&func=display&mid=401>
- “Federalismo fiscale. La verità, prima di tutto, e poi gli strumenti per il cambiamento”, a cura di Ettore Jorio, prof. di diritto amministrativo sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato all’indirizzo:
<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=16502&dpath=document&dfile=29062010223431.pdf&content=Federalismo+fiscale:+la+verità,+prima+di+tutto,+e+poi+gli+strumenti+per+il+cambiamento.+--+stato+-+dottrina+->
- “Il federalismo fiscale: i contenuti della relazione Tremonti”, a cura di Ettore Jorio, prof. di diritto amministrativo sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato all’indirizzo:
<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=16601&dpath=document&dfile=13072010114913.pdf&content=Il+federalismo+fiscale:+i+contenuti+della+relazione+Tremonti+--+stato+-+dottrina+->
- “Il (quasi) flop dei Piani di rientro: un ulteriore problema per la sanità e per l’esordio del federalismo fiscale”, a cura di Ettore Jorio, pubblicato da Astrid.
- “Federalismo fiscale: lo schema di decreto delegato ‘Sanzioni e premialità’, a cura di Ettore Jorio, prof. di diritto sanitario presso l’università della Calabria, pubblicato all’indirizzo:
<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=17232&dpath=document&dfile=09122010104822.pdf&content=Primo+piano+->

[+Federalismo+fiscale:+lo+schema+di+decreto+delegato+'sanzioni+e+premieria'+-+stato+-+dottrina+-](#)

- “Federalismo fiscale: principi e criteri; prima fase attuativa a cura della Direzione scientifica dell’Ifel”, pubblicato all’indirizzo:

<http://portale.webifel.it/articoli.do?metodo=getAllegato&idAllegato=9761>

- “Per un federalismo competitivo e solidale”, a cura di Giovanni Leone, pubblicato sulla Rivista “Le Istituzioni del federalismo” n. 3-4 del 2009, a pag. 533.

- “Il federalismo amministrativo tra Costituzione e legge”, a cura di Barbara Lilla Boschetti, pubblicato all’indirizzo:

<http://doc.sspal.it/bitstream/10120/1087/1/boschetti%20def.pdf>

- “La legge sotto l’aspetto della tecnica legislativa e procedimentale (e il processo di formazione dei decreti delegati)”, a cura di Nicola Lupo, pubblicato sulla Rivista “Il Foro italiano” n. 1 del mese di gennaio 2010, a pag. 16, Sez. V.

- “La legge delega sul federalismo fiscale. Una valutazione degli emendamenti approvati dalla Camera”, a cura di Giorgio Macciotta, pubblicato da Astrid.

- “La legge n. 42 del 2009 e la violazione dei principi costituzionali”, a cura di Daniela Mone, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=354>

- “Federalismo demaniale: il primo passo nell’attuazione del federalismo fiscale”, a cura di Veronica Nicotra e Franco Pizzetti, pubblicato da Astrid.

- “Quale Comune di residenza con il Federalismo?”, a cura di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno, pubblicato nello short note n. 7 del 2010 del CERM (Competitività, regole e mercati), pubblicato all’indirizzo:

http://www.cermlab.it/documents/argomenti/SN_7_2010_quale_Comune_di_residenza_con_il_federalismo.pdf

- “Federalismo fiscale – fabbisogni standard”, a cura di Salvatore Parlato, Cesare Vignocchi, Nicoletta Barabaschi, pubblicato dalla banca dati Segretarietlocali.
- “Il federalismo fiscale: caratteristiche, novità e punti critici”, a cura di Gabriele Pepe, pubblicato da GiustAmm.
- “Il federalismo demaniale. Un buon segnale verso un federalismo fiscale “Ben temperato”, a cura di Franco Pizzetti, pubblicato da Astrid.
- “Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori o dismissioni locali?”, a cura di Aristide Police, pubblicato sulla rivista il “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2010, a pag. 1233, reperibile sulla Nuova de Agostini.
- “Autonomia finanziaria e coordinamento della finanza pubblica nella legge delega sul federalismo fiscale: poche luci e molte ombre”, a cura di Guido Rivosecchi, pubblicato da Astrid.
- “Federalismo fiscale, dal voto spinto alla riforma”, a cura di Marco Rossi, pubblicato sulla Rivista “Guida agli Enti Locali” n. 15 del 10 aprile 2010, a pag. 5.
- “Federalismo Fiscale: i sette punti”, a cura di Angelo Saitta pubblicato all’indirizzo:
<http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=12171>
- “I problemi istituzionali del federalismo fiscale: le riforme necessarie”, a cura di Mario Savino, pubblicato su Astrid.
- “I principi della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale ed alcune osservazioni di diritto comparato”, a cura di Raffaele Titomanlio, pubblicato da GiustAmm.
- “Il Federalismo fiscale è ok ma manca ancora qualcosa”, a cura di Daniele Trabucco, pubblicato all’indirizzo:
<http://www.diritto.it/docs/27903>

- “Federalismo fiscale, ma non solo: la legge n. 42 del 2009, a cura di Claudio Tucciarelli, Capo del Dipartimento riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e componente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.

http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?dpath=document\editoriale&dfile=tucciarelli_editoriale+formattato.pdf&content=Federalismo+fiscale,+ma+non+solo:+la+legge+n.42+del+2009&content_auth=Claudio+Tucciarelli

- “Il Codice della Finanza Locale”, a cura di Armana Verbari, pubblicato sulla banca dati Segretarientilocali.

- “Il processo attuativo della legge delega sul federalismo fiscale: alcune criticità”, a cura del prof. Gianfranco Viesti (Università di Bari) e di Patrizia Luongo (Università di Bari), pubblicato da Astrid.

- “Il ruolo della COPAFF nel sistema di governance del federalismo fiscale”, a cura di Elisabetta Vigato, dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l’università di Padova, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=17057&dpath=document&dfile=09112010121814.pdf&content=Primo+piano+-+Il+ruolo+della+Copaff+nel+sistema+di+governance+del+federalismo+fiscale+-+stato+-+dottrina+->

- “Federalismo demaniale: le vicende successive alla prima attuazione del D.LGS. n. 85 del 2010”, a cura di Piera Vipiana, prof. ordinario di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza nell’università del Piemonte orientale, pubblicato sulla rivista “Quaderni regionali” n. 2 del 2010, a pag. 463.

Anno 2009

- “Il disegno di legge sulla attuazione del federalismo fiscale all’esame del Senato”, a cura di Franco Bassanini, pubblicato da Astrid..

- “Il federalismo fiscale al senato. due new entry: il patto di convergenza e la perequazione infrastrutturale” , a cura di Ettore Jorio, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?dpath=document&dfile=28012009104108.pdf&content=Il+federalismo+fiscale+al+Senato.+Due+new+entry:+il+patto+di+convergenza+e+la+perequazione+infrastrutturale+--+stato+--+dottrina+->

- “Note critiche sul federalismo fiscale”, a cura di Claudio De Fiores, pubblicato all’indirizzo:

<http://www.costituzionalismo.it/stampa.asp?thisfile=art20090211-1.asp>

- “La matematica (ipotetica) della legge delega sul federalismo fiscale”, a cura di Alessandro Petretto, pubblicato da Astrid.